

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI
(Provincia di AT)

VERBALE N. 11 del 27/12/2022
RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Oggi 23/11/2022, la sottoscritta Stefania Mariotti, Revisore del Comune di Vigliano d'Asti, nominata con delibera n. 39 del 16/12/2021, ha esaminato la documentazione che verrà allegata alla delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Visto

il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 24.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;Visto

Visto

l'esito della ricognizione effettuata come sotto riportata, sul modello della deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017,;

Dato atto

che gli uffici competenti hanno redatto la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi ex art. 20 e 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

Considerato

che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437- quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e.s.m.i.

Considerato che l'Ente non detiene partecipate da alienare ne' da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione in quanto le partecipate di cui questo Ente fa parte sono necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento dei servizi interessati, come da prospetto sotto evidenziato:

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI
(Provincia di AT)

DENOMINAZIONE	SEDE	% DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE
Gestione Ambiente Integrata dell'Astigiano S.p.a G.A.I.A. s.p.a.	Via Brofferio n. 48 Asti	0,45%	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali
Acquedotto Valtiglione S.p.a.	Frazione S. Marzanotto n. 321 - Asti	2,64%	Servizio Idrico Integrato
Gruppo di Azione Locale GAL – Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità Soc. Coop. a r.l	Via Roma n. 13 – Costigliole d'Asti	1,63%	Promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori sud astigiani

tutto ciò premesso

l'Organo di Revisione esprime parere favorevole alla razionalizzazione delle società partecipate, così come proposto.

Alessandria, li 27 Dicembre 2022

L'Organo di Revisione

Rag. Stefania Mariotti

